



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF036

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 6

| | |
|----------------------|--|
| OGGETTO | MODELLO IVA 2017 – LE OPZIONI DEL QUADRO VO |
| RIFERIMENTI | CM 36/2016 – DPR 442/97; ISTRUZIONI MD. IVA 2017 |
| CIRCOLARE DEL | 24/02/2017 |

Sintesi: si riepiloga il regime delle opzioni da esercitare nel quadro VO della dichiarazione Iva da presentare entro il prossimo 28 febbraio 2017.

In particolare ci si sofferma sulle opzioni relative al regime dei minimi e forfettario.

Nella dichiarazione Iva da presentare entro il prossimo 28 febbraio 2017 occorre esprimere le opzioni esercitate per il periodo 2016 nell'ambito del quadro VO.

Il Dpr 442/97 disciplina l'esercizio delle **opzioni** e delle revoche:

- per un **regime contabile**
- per un **regime di determinazione dell'imposta**.

COMPORTAMENTO CONCLUDENTE

L'opzione o la revoca:

- di un determinato **regime diverso** da quello "**naturale**"
- vanno desunti dal **comportamento concretamente** tenuto dal contribuente
- con la tenuta della **contabilità** o del regime di determinazione dell'imposta in **conformità** alle **disposizioni** di legge che regolano la fattispecie prescelta.

Il contribuente può adottare un determinato regime Iva

- fin dall'inizio dell'anno in cui la scelta è operata o dall'inizio dell'esercizio di attività
- per il solo fatto di possederne i **requisiti di legge**
- semplicemente attuandone gli **adempimenti**
- **senza** che la mancanza della prescritta **comunicazione** all'Agenzia faccia venir meno la validità della scelta (essendo solo applicabile una sanzione formale).



OPZIONI: i soggetti:

- ⇒ già in attività: esprimono le **opzioni** (o le **revoche**) in **dichiarazione annuale Iva**, con effetto dall'anno in **corso** alla data di presentazione
- ⇒ che iniziano un'attività: possono essere tenuti a comunicare una "scelta" nel modello di Variazione dati Iva (Mod. AA9 o AA7) laddove presumano di possedere i requisiti per l'accesso, che, tuttavia, si deve ritenere non si configuri come vera e propria "opzione" (non comporta mai una durata minima).

COMUNICAZIONE SUCCESSIVA - QUADRO VO

Il contribuente è **obbligato** a **comunicare** l'opzione o la revoca

- nella **dichiarazione annuale** relativa all'anno in cui l'opzione è stata operata
- barrando la corrispondente casella nel quadro VO.

CONTRIBUENTI ESONERATI DALLA DICHIARAZIONE IVA: i soggetti **non tenuti** al all'obbligo di presentare la **dichiarazione annuale Iva** devono comunicare l'opzione (art. 2 c. 2 Dpr 442/97):

- allegando il **quadro VO** alla dichiarazione dei redditi
- barrando nel relativo Frontespizio la specifica casella.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Mod.
Redditi 2017

| TIPO DI DICHIARAZIONE | Quadro RVV | Quadro VO | Quadro AC | Studi di settimane | Parametri | Correttiva nei termini | Dichiarazione integrativa | Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8 ter, DPR 322/99) | Eventi eccezionali |
|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | |

OMESSA COMUNICAZIONE: rappresenta una **violazione formale** (art. 2 c. 3 Dpr 442/97) cui sono comminate sanzioni variabili a seconda che l'opzione sia da comunicare:


- nel quadro VO della Dichiarazione Iva: da €. 250 ad €. 2.000.

DURATA dell'OPZIONE: l'opzione vincola il contribuente alla sua applicazione:

- **per almeno 3 anni:** nel caso di adozione di diverse modalità di **determinazione dell'imposta**
- **per 1 anno:** nel caso di **regimi contabili** (contabilità ordinaria o semplificata; periodicità Iva trimestrale; ecc.).

Deroqa: sono salvi periodi più ampi (5 anni) previsti da specifiche disposizioni di legge che riguardano la determinazione dell'imposta.

Scaduto il termine minimo di permanenza nel regime prescelto, l'**opzione** resta **valida** per ciascun anno successivo **fino** a quando permane la **concreta applicazione** della scelta operata (senza necessità di barrare di nuovo la corrispondente casella del quadro VO).



DEROGHE

Le regole sopra indicate **non si applicano:**

- per **determinati regimi contabili** o **regimi di determinazione dell'imposta**, individuati in via tassativa dalla norma
- essendo necessaria una **specifica opzione preventiva**.

Esempi: è caso dell'opzione per l'Iva di gruppo (e, in ambito diverso dall'Iva, per la trasparenza fiscale, il consolidato, ecc.).



ATTENZIONE: non tutte le opzioni transitano dal quadro VO; in ambito Iva è il caso:

- del regime delle **nuove iniziative produttive**
- della volontà di porre in essere **operazioni intracomunitarie** (iscrizione alla **banca dati VIES**), per la quale non è ancora chiaro se si possa effettuare la remissione in bonis oltre l'opzione per l'Iva di gruppo di cui sopra.

COMPILAZIONE DEL QUADRO VO

Il quadro VO si suddivide in **5 sezioni**, a seconda del comparto interessato dall'opzione.

OPZIONI VALIDE AI SOLI FINI IVA

| SETTORE | REGIME OPZIONALE | DURATA MINIMA | RIFERIMENTO |
|---------------------------------------|--|---|----------------------------------|
| IVA PER CASSA | Applicazione dell'Iva con il criterio di cassa per operazioni attive e passive | 3 anni | Art. 32-bis DL 83/2012 |
| CONTABILITÀ PRESSO TERZI | Liquidazioni periodiche mensili posticipate | 1 anno | Art. 1 c. 3 Dpr 100/1998 |
| PIÙ ATTIVITÀ | Contabilità separata | 3 anni | Art. 36 c. 3 Dpr 633/72 |
| OPERAZIONI ESENTI | Dispensa dagli adempimenti | 3 anni | Art. 36-bis Dpr 633/72 |
| PRODUTTORI AGRICOLI | Determinazione dell'Iva nei modi ordinari | 3 anni | Art. 34 c. 11 Dpr 633/72 |
| | Attività connesse - Determinazione dell'Iva nei modi ordinari | 3 anni | Art. 34-bis c. 2 Dpr 633/72 |
| BENI USATI | Determinazione dell'Iva nei modi ordinari (dal regime analitico del margine) | per singola cessione | Art. 36 c. 3 DL 41/1995 |
| | Applicazione del metodo analitico (dal regime globale o forfettario) | 3 anni | Art. 36 c. 6 DL 41/1995 |
| | Applicazione del margine per i beni importati o acquistati dall'autore o suoi eredi/legatari | 3 anni | Art. 36 c. 2 DL 41/1995 |
| EDITORIA | Applicazione dell'Iva con il criterio delle copie vendute | 3 anni (se non per singolo numero) | Art. 74 c. 1 lett. c) Dpr 633/72 |
| INTRATTENIMENTO | Applicazione dell'Iva nei modi ordinari | 5 anni | Art. 74 c. 6 Dpr 633/72 |
| ENTI NON COMMERCIALI | Acquisti intraUE - Applicazione dell'Iva in Italia tramite apertura di P.Iva | 3 anni | Art. 38 c. 6 DL 331/93 |
| CESSIONI INTRAUE SU CATALOGO E SIMILI | Applicazione dell'Iva nel Paese UE di destinazione | 3 anni | Art. 41 c. 1 lett. b) DL 331/93 |
| PRO-RATA IVA | Rettifiche per variazioni di pro-rata inferiori al 10% | 5 anni (10 anni per rettifiche su immobili) | Art. 19-bis 2 Dpr 633/72 |
| ORO DA INVESTIMENTO | Produttori, trasformatori e commercianti - Applicazione dell'Iva col reverse charge | 3 anni (se non per singola cessione) | Art. 10, n. 11 Dpr 633/72 |
| SPETTACOLI VIAGG. e IMPRESE MINORI | Detrazione forfettaria se volume d'affari dell'anno precedente ≤ €. 25,822,84 | 5 anni | Art. 74-quater c. 5 Dpr 633/72 |

OPZIONI VALIDE AI SOLI FINI DEI REDDITI

| SETTORE | Regime opzionale | Durata minima | Riferimento |
|----------------------------|---|---------------|--------------------------|
| Imprese minori | Tenuta della contabilità ordinaria | 1 anno | Art. 18 c. 6 Dpr 600/73 |
| Professionisti | Tenuta della contabilità ordinaria | 1 anno | Art. 3 c. 2 Dpr 695/96 |
| Altre attività agricole | Determinazione del reddito nei modi ordinari | 3 anni | Art. 56-bis c. 5 TUIR |
| Società agricole | Determinaz. reddito su base catastale (art. 32 Tuir) | 3 anni | Art. 1 c. 1093 L. 296/06 |
| Snc/Sas ed Srl | Determinazione del reddito con il coeff. del 25% all'ammontare dei ricavi | 3 anni | Art. 1 c. 1094 L. 296/06 |
| Attività agricole connesse | Determinazione del reddito nei modi | 3 anni | Art. 1 c. 423 L. 266/05 |

OPZIONI VALIDE SIA AI FINI DELL'IVA CHE DEI REDDITI

| SETTORE | Regime opzionale | Durata min. | Riferimento |
|----------------------------------|---|-------------|-----------------------------|
| Associazioni senza fini di lucro | Detrazione forfettaria dell'Iva (al 50%) | 5 anni | L. 398/1991 |
| Assoc. sindacali in agricoltura | Detrazione forfettaria dell'Iva (al 33,33%) | 3 anni | Art. 78 c. 8 L. 413/1991 |
| Agriturismo | Detrazione forfettaria dell'Iva (al 50%) | 3 anni | Art. 5 L. 413/1991 |
| Contribuenti forfettari | Fuoriuscita del regime forfettario | - | Art. 1 c. 54-89 L. 190/2014 |

Infine sono presenti:

- **la Sezione 4:** perse esercitare l'opzione (o la revoca) per la determinazione della base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti nei modi ordinari (in luogo di quella forfettaria)
- **la Sezione 5:** per la determinazione, da parte degli **Enti pubblici** che esercitano anche attività commerciali, della **base imponibile Irap** non con il criterio "retributivo", ma con il criterio dei valori di bilancio.

RIGHI VO33 E VO34 - REGIME FORFETTARIO E REGIME DEI MINIMI

Il quadro VO accoglie infine le opzioni da comunicare per quanto attiene le vicende relative all'ingresso o la fuoriuscita dal regime dei minimi/forfettari in applicazione delle novità normative intervenute negli ultimi anni, con particolare riferimento:

- alla proroga per l'ingresso nel regime dei minimi per le **neoattività 2015** (art. 10 c. 12-undecies DL 192/2014)
- ai chiarimenti rilasciati con la CM 36/2016.

Durata del regime dei minimi: la CM 10/2016, nell'interpretare l'art. 27 c. 1 DL 98/2011, ha ritenuto esservi una durata minima di cinque anni per la permanenza nel regime dei minimi (il regime dei minimi *"si applica per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi"*), mentre la permanenza fino al 35° di età è una mera facoltà (*"è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo"*). Inoltre la deroga al periodo minimo per intervenute modifiche normative (art. 1 Dpr 442/97) pare limitato al caso dell'opzione per il regime ordinario Iva (non anche per fuoriuscire dai minimi).



CM 10/2016 p.to 3.1.2: *"Per i motivi adottati nel paragrafo precedente [ndr: cioè in via straordinaria, a causa delle rilevanti novità normative introdotte dalla L. 190/2014] anche i soggetti che hanno optato, ai sensi del citato articolo 10, nel corso del 2015 per l'applicazione del regime di vantaggio possono revocare la scelta effettuata senza attendere il decorso dei termini di permanenza nel regime (cinque anni) e accedere al regime forfettario".*

Situazione nel 2015 per coloro avevano applicato:

| | |
|----|---|
| A) | <p>al 31/12/2014 il regime dei minimi (neoattività 2014 o meno): dal 2015, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ accedevano, quale regime naturale, al regime forfetario (art. 1 c. 86 L. 190/2014); sono startup per gli anni residui al quinquennio (tale passaggio non dovrebbe esser ammesso solo dal 2016 – caso 4 pag. succ.) ▪ o proseguivano nel regime dei minimi fino a “scadenza naturale” (art. 1 c. 88 L. 190/2014) e cioè: <ul style="list-style-type: none"> - per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato - fino al compimento del 35°anno di età se successivo alla scadenza del quinquennio |
| B) | <p>dal 2015 il regime dei minimi avendo iniziato l'attività in tale anno: potevano (CM 10/2016 p.to 3.1.2):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ continuare ad applicarlo “fino a scadenza naturale” ▪ revocare tale scelta accedendo al regime forfetario dal 2016 (sono startup fino al 2019) |
| C) | <p>nel 2014 hanno optato per il regime ordinario IVA (in presenza dei requisiti per i contribuenti minimi):</p> <ul style="list-style-type: none"> - potevano revocare l'opzione (in deroga alla durata triennale) accedendo al regime forfetario dal 2016 (CM 10/2016 p.to 3.1.1); sono startup fino al 2019 <p>N.B.: si ritiene che tale revoca dal regime ordinario Iva possa intervenire <u>anche per chi vi ha optato nel 2015</u> (considerate le modifiche normative intervenute – art. 1 Dpr 422/97), essendo startup fino al 2020</p> |

COMPILAZIONE DEL QUADRO VO

→ **riga VO33 - forfetari:**

- a) **casella 1 “opzione”**: utilizzata ordinariamente dal contribuente che, pur possedendo i requisiti per accedere in via naturale al regime forfetario dal 2016, ha esercitato l'opzione per il regime ordinario Iva
- b) **nuova casella 2 “Revoca”**: per il contribuente che:
- ha optato per il **regime ordinario Iva nel 2015** (avendo i requisiti per il regime forfetario)
 - e **nel 2016 ha revocato tale opzione** (in deroga alla durata triennale) accedendo al regime forfetario.

| | | | | | | | |
|------|--|---------|---|--------------------------|--------|---|--------------------------|
| VO33 | REGIME FORFETARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | |

→ **riga VO34 - minimi:** nuove caselle:

- **1 “Opzione”**: utilizzata dal contribuente in regime dei minimi nel 2015 che dal 2016 opta per il regime ordinario Iva (senza che rilevi se sul 2016 avesse o meno i requisiti per entrare naturalmente nel regime forfetario)
- **2 “Revoca” dell'opzione per il regime ordinario Iva dal 2016**: è utilizzata dal contribuente:
 - che nel 2014 aveva i requisiti per adottare regime dei minimi, ma ha optato per il regime ordinario Iva
 - e che nel 2016 ha adottato regime forfetario (in deroga al termine triennale)
- **3 “Revoca” dell'adozione del regime dei minimi dal 2016**: esercitata
 - dalle neoattività 2015 in regime dei minimi
 - che dal 2016 ha adottato il regime forfetario (in deroga al termine quinquennale di permanenza nel regime dei minimi)

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|---|--------------------------|--------|---|--------------------------|--------|---|--------------------------|
| VO34 | REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> | Revoca | 3 | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | | |

TUTTE LE CASISTICHE POSSIBILI

| Caso | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | q/VO |
|------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1) | | Ordinario Iva (opzione) | Ordinario Iva | Forfettario | revoca VO34 |
| | | | | Ordinario Iva | |
| 2) | | | Ordinario Iva (opzione) | Forfettario | revoca VO33 cas. 2 |
| | | | | Ordinario Iva | |
| 3) | | | Minimo | Minimo fino a scadenza naturale | |
| | | | | Forfettario | revoca VO33 cas. 3 |
| | | | | Ordinario Iva | opzione VO34 |
| 4) | | Minimo | Minimo | Minimo fino a scadenza naturale | |
| | | | | (possibile Forfettario dal 2019) | |
| | | | | Ordinario Iva | opzione VO34 |
| 5) | | Minimo | Forfettario | Forfettario | |
| 6) | Minimo (anche < 2013) | Minimo | Minimo | Minimo fino a scadenza naturale | |
| | | | | (Forfettario post 5 anni di minimo) | |
| | | | | Ordinario Iva | opzione VO34 |
| 7) | | | Forfettario | Forfettario | |
| | | | | Ordinario Iva | opzione VO33 |